

VIII LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

3.

SEDUTA COMUNE DI MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 1980

CONTINUATA NEI GIORNI DI GIOVEDÌ 24,
VENERDÌ 25, SABATO 26 E DOMENICA 27 LUGLIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA
LEONILDE IOTTI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI DELLA CAMERA MARIA ELETTA MARTINI,
SCALFARO, ROMITA E FORTUNA

INDICE

	PAG.		PAG.
Discussione della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa sugli atti del procedimento n. 274/VIII concernente il deputato Francesco Cossiga, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione agli articoli 326 e 378 del codice penale:		BENCO GRUBER AURELIA (<i>Ass. per Trieste</i>)	92
PRESIDENTE	27, 29, 31, 60, 79, 206, 259, 308, 364, 380, 381, 382, 386	BIONDI (<i>PLI</i>)	317
BENEDETTI (<i>PCI</i>)	157	BOATO (<i>PR</i>)	242
		BONIFACIO (<i>DC</i>)	384
		CARTA (<i>DC</i>)	221
		CASALINUOVO (<i>PSI</i>)	191
		CASINI (<i>DC</i>)	30
		COSTA (<i>PLI</i>)	89
		COSTAMAGNA (<i>DC</i>)	236
		CRUCIANELLI (<i>PDUP</i>)	260

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1980

	PAG.		PAG.
DE CATALDO (PR)	29, 326, 383	RASTRELLI (MSI-DN)	283
DE SABBATA (PCI)	385	RIZ (SVP)	268
DI GIULIO (PCI)	354	ROCCELLA (PR)	279
FELISETTI (PSI)	98	RODOTÀ (Ind. Sin.)	214
FILETTI (MSI-DN)	181	SARAGAT (PSDI)	338
FORLANI (DC)	361	SCAMARCIO (PSI)	348
FRANCHI (MSI-DN), <i>Relatore di minoranza</i>	60, 61	SCIASCIA (PR)	180
GALANTE GARRONE (Ind. Sin.)	303	SERVELLO (MSI-DN)	341
GALLI MARIA LUISA (PR)	235	SPADACCIA (PR)	305
GAVA (DC)	170	SPAGNOLI (PCI)	291
GIANNI (PDUP)	311	STANZANI GHEDINI (PR), <i>Relatore di minoranza</i>	79
JANNELLI (PSI), <i>Relatore</i>	32	TESSARI ALESSANDRO (PR)	261
LAPENTA (DC)	147	TRANTINO (MSI-DN)	115
MARCHIO (MSI-DN)	262	VALIANI (PRI)	200
MARTINAZZOLI (DC)	206	VERNOLA (DC)	127
MELEGA (PR)	227	VIOLANTE (PCI), <i>Relatore di minoranza</i>	49
MELLINI (PR)	27, 137	VISENTINI (PRI)	110
MILANI (PDUP)	94		
MINERVINI (Ind. Sin.)	276	Per un richiamo al Regolamento:	
PANNELLA (PR)	186	PRESIDENTE	186
PAZZAGLIA (MSI-DN)	381	BONINO EMMA (PR)	186
PENNACCHINI (DC)	287		
PINTO DOMENICO (PR)	272	Votazioni segrete370, 386

La seduta comincia alle 10.

GUARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta comune del 27 febbraio 1980.

(È approvato).

Discussione della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa sugli atti del procedimento n. 274/VIII concernente il deputato Francesco Cossiga, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione agli articoli 326 e 378 del codice penale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa sugli atti del procedimento n. 274/VIII concernente il deputato Francesco Cossiga, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione agli articoli 326 e 378 del codice penale.

Prima di dare la parola ai relatori, ho il dovere di fare all'Assemblea la seguente comunicazione.

Il giorno 14 luglio, tre giorni dopo la presentazione della relazione della Commissione, mi è stata personalmente consegnata da un magistrato della procura della Repubblica di Torino una lettera, firmata dal procuratore della Repubblica e dal consigliere istruttore presso quel tribunale, nella quale si riferiva che era stato interrogato un imputato il cui nome non era al momento noto agli organi di informazione, e che ha reso alcune dichiarazioni, riferisco testualmente, « che potrebbero avere attinenza con i fatti già oggetto di rapporto in data 16 maggio 1980 », cioè col presente procedimento.

Alla lettera è allegata fotocopia autentica di alcuni punti di detto interrogatorio, per le parti che i magistrati di Torino hanno ritenuto di rimettere al Presidente della Camera.

Dopo essermi consultata con il Presidente del Senato, che ha concordato con me, ho ritenuto che il documento non potesse essere inviato alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa. Essa, infatti, aveva ormai esaurito il suo compito con la presentazione della relazione, ed il documento perciò doveva essere comunicato direttamente all'Assemblea e reso noto a tutti i suoi membri con la stessa procedura e la stessa indicazione di riservatezza con le quali gli atti del procedimento sono stati messi a disposizione dei deputati e dei senatori dalla cancelleria del Parlamento, che ha sede nel salone della Lupa.

Pertanto, per dar modo a tutti i parlamentari di prendere cognizione di tale documento, sospendo la seduta fino alle ore 17.

La seduta, sospesa alle 10,5, è ripresa alle 17.

MELLINI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signora Presidente, colleghi commissari, colleghi senatori e deputati, con questo richiamo all'articolo 41 del regolamento della Camera, e agli articoli 21 e 25 del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, e 4 della legge n. 170 del 1978 intendo rilevare la irregolarità della procedura seguita a causa di ciò che non so se definire annuncio, pubblicazione, propalazione, allega-

zione agli atti (visto che portano un numero che fa seguito a quello degli altri atti del procedimento), degli atti pervenuti alla Presidenza della Camera dopo che la Commissione parlamentare aveva chiuso i suoi lavori, e che stamattina sono stati annunciati da lei, signora Presidente, all'Assemblea.

Il fatto che tali atti siano stati rimessi da un giudice alla Presidenza della Camera; il fatto che essi, invece che trovarsi a Torino, si trovino qui, a Roma, si trovino nel palazzo, non significa che essi facciano parte degli atti di questo procedimento. Perché questo avvenga, infatti, occorre un provvedimento di allegazione agli atti da parte di chi ha poteri istruttori: del giudice istruttore o del tribunale, in quanto nel procedimento penale ordinario, anche in sede dibattimentale, vi è una fase istruttoria.

Se invece esaminiamo il meccanismo della legge e del regolamento in ordine alle attività istruttorie consentite nel giudizio per i procedimenti di accusa, rileviamo che il potere istruttorio compete alla Commissione parlamentare, ove è previsto che essa compia le indagini del caso, e in relazione alla quale l'articolo 21 del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa stabilisce che, compiute le indagini, essa riferisce al Parlamento.

La Commissione, com'è stato detto, chiude la sua attività, o per lo meno la sua attività di decisione, non ha più la possibilità di attività, in senso proprio, nel momento in cui, per decisione propria o per richiesta di un terzo dei membri del Parlamento, è revocata l'archiviazione. In quel caso, se l'attività della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa è chiusa, se la Commissione stessa non ha più, di per sé, poteri istruttori, non v'è dubbio che l'allegazione agli atti di altri documenti esula dalle sue attribuzioni. Che questi documenti provengano da un giudice, che provengano da un altro soggetto, che siano documenti reperiti per l'iniziativa di un membro del Parlamento o che siano stati rimessi ai sensi dell'articolo 165-bis (che peraltro prevede una richiesta, nella

fase istruttoria, da parte di un giudice ad altro giudice), comunque questi atti siano stati individuati, io credo che, una volta che si sia arrivati alla seduta comune delle due Camere, il Presidente non possa far altro che segnalare al Parlamento in seduta comune che sono pervenuti degli atti, precisarne la natura e la provenienza, perché il Parlamento in seduta comune, se la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, ripeto, ha esaurito la possibilità di agire, di attivarsi con una iniziativa o un intervento che non sia quella del riferire puramente e semplicemente attraverso i relatori di maggioranza e di minoranza, deliberi un supplemento di indagini, come previsto dall'articolo 4 della legge n. 170 del 1978 e dall'articolo 25 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, ove ciò sia richiesto attraverso un ordine del giorno sottoscritto da almeno 50 parlamentari; perché, ripeto, se si parla di supplemento di indagini, non si può fare distinzione tra indagini documentali, acquisizione di atti e, poniamo, interrogatori di testimoni.

C'è un'attività diversa, ma si tratta pur sempre di una attività che presuppone una decisione; nel caso di specie, quella della allegazione agli atti, senza la quale gli atti non esistono e c'è soltanto una ipotesi di intervento da parte del Parlamento; se essi non sono allegati, *quod non est in actis non est in mundo*, di questi atti non si può parlare e non possono essere oggetto delle relazioni, né di quelle valutazioni finalizzate alla deliberazione, che devono prodursi in questa Assemblea.

Oppure noi riteniamo che il potere della Commissione non sia esaurito, e allora la Commissione deve riferire all'Assemblea, eventualmente attraverso un supplemento di indagini o attraverso quella illustrazione delle relazioni che i relatori debbono compiere oralmente all'inizio del dibattito.

Ora, non voglio entrare nel merito di ciò che è stato fatto, signora Presidente, e su cosa in questi giorni è avvenuto. Questi atti non sono stati certamente comunicati ai relatori, almeno ad alcuni di

questi certamente no; sono stati comunicati ad alte personalità dello Stato, sono stati comunicati all'indiziato; per carità, non voglio evocare qui ciò che è avvenuto nella vicenda che è oggetto di questo procedimento, ma mi pare comunque strano che gli atti pervenuti alla Presidenza della Camera siano stati comunicati a chi qui ha la posizione dell'indiziato, dell'indiziando, del possibile indiziato, del possibile imputato, e non siano stati comunicati ai relatori.

Certo è che abbiamo avuto la solita propalazione a mezzo stampa, ma abbiamo avuto anche un'altra propalazione, a mio avviso, che non è quella che si è esaurita tra ieri e oggi sulla stampa; quanto è avvenuto oggi, cioè la distribuzione ai parlamentari degli atti, in realtà non è stata una pubblicazione, ma una propalazione di questi documenti.

Allora, qual è l'oggetto specifico di questo mio richiamo al regolamento? Ciò che chiedo è che di questi documenti si dia atto che non sono allegati agli atti del procedimento; si tratta di una mera conoscenza di fatto; varrà per le determinazioni che potranno assumere i colleghi parlamentari nel loro voto e nel loro comportamento, per quanto la Commissione parlamentare, i commissari e i relatori riterranno di poter fare; ma allo stato, nessuna nostra determinazione può essere legittimamente assunta sulla base della esistenza di quei documenti dei quali non è stata disposta ancora la allegazione, e che pertanto si trovano nella condizione di essere semplicemente l'oggetto di una eventuale deliberazione in ordine alla loro allegazione. Questo è lo specifico oggetto del mio richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 41 del regolamento della Camera, sui richiami al regolamento possono parlare, dopo il proponente, un oratore contro e uno a favore.

DE CATALDO. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, signori senatori, colleghi deputati, non mi sembra che la questione proposta dal collega Mellini possa essere soltanto definita più o meno una questione regolamentare, ma credo che sia una questione estremamente importante che, oltre a costituire un precedente, necessita di una decisione del Parlamento, dal momento che nei prossimi giorni potremmo trovarci di fronte ad una serie di comunicazioni inviate al Presidente del Parlamento da qualsivoglia autorità, in ordine alle quali dovremo pure decidere circa i comportamenti e la rilevanza di essi nel procedimento del quale ci stiamo occupando.

Se mi consente, signor Presidente, vorrei brevissimamente riepilogare le date, i fatti: l'11 luglio, il relatore per la maggioranza della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, senatore Jannelli, deposita la relazione per la maggioranza (da quella data decorrono i termini per la convocazione del Parlamento in seduta comune); il 14 luglio, con una tempestività — starei per dire — degna di miglior causa, viene consegnato al Presidente della Camera un interrogatorio, reso, mi sembra, nei giorni 2, 4 e 6 luglio, da un imputato in un procedimento, ancora nella fase istruttoria, presso l'autorità giudiziaria di Torino; il Presidente della Camera, dal 14 luglio, tiene presso di sé questo documento fino al 23 luglio, dopo averlo mostrato, dopo averne dato notizia alle massime autorità dello Stato...

PRESIDENTE. Onorevole De Cataldo, la correggo: non « averlo mostrato », ma « averne dato notizia ». Naturalmente, il caso è diverso per il Presidente del Senato, come è ovvio!

DE CATALDO. La ringrazio. Quindi, dopo averne dato notizia alle massime autorità dello Stato, vale a dire al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Da quel giorno, dal 14 luglio ad oggi, nulla si sa di questo documento nonostante — è questo il problema che vi prego di affrontare e di risolvere, colleghi

deputati, signori senatori — la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa non abbia esaurito, come non ha esaurito, a tutt'oggi le proprie funzioni con il deposito della relazione per la maggioranza. La Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, in relazione alla vicenda della quale ci stiamo occupando, correttamente, ai sensi degli articoli 13, 24 e 26 del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa già richiamati dal collega Mellini, terminerà il suo compito con la conclusione della seduta comune delle due Camere, non prima di quel momento.

Donde, il destinatario naturale, fisiologico, del documento avrebbe dovuto essere la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa. Così non è stato; il che crea una situazione di evidente disagio ed imbarazzo da parte di tutti quanti noi perché, a prescindere dal brocardo ricordato dal collega Mellini, io vorrei sapere se questo documento è stato legittimamente, cioè soltanto attraverso la persona del Presidente della Camera, acquisito agli atti del procedimento, oppure no; e quale soggetto potesse acquisire legittimamente tale documento agli atti del procedimento del quale ci stiamo occupando.

Questo è il problema: fino a che la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa è nella pienezza delle sue funzioni (come è ancora oggi, tanto è vero che ci accingiamo ad ascoltare le relazioni e poi dovremo probabilmente votare su una proposta della Commissione stessa se non ve ne saranno altre), legittimata ad acquisire agli atti del procedimento quel documento, ed eventualmente a disporre immediate e tempestive indagini su di esso, in ordine al suo contenuto (del quale già questa mattina abbiamo letto su tutti i giornali, prima di venire in aula: abbiamo letto i nomi e le date, date che sono estremamente interessanti per tutti), doveva essere la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa.

Questo non è stato fatto. Che cosa ne consegue? Io credo, signor Presidente, che

ci troviamo in una *impasse* estremamente delicata e pericolosa; pericolosa per quello che ho detto, perché oltre a rappresentare un precedente, come ci comporteremo, fino alla chiusura del dibattito del Parlamento in seduta comune, nel caso in cui dovessero pervenire ulteriori documenti dall'autorità giudiziaria? Non so cosa faremmo, se da altri dovessero provenirci documenti, perché sarebbe un fatto ancora più delicato e foriero di altre particolari decisioni e iniziative. Ma, comunque, come ci dovremmo regolare? Con una sospensione di mezza giornata, mettendo a disposizione dei parlamentari (con un provvedimento del Presidente, che non credo abbia facoltà di fare ciò) la copia del documento pervenuto? Mi sembra assolutamente di no.

In ogni caso, signor Presidente, quale che sia la decisione, non può e non deve essere assunta dal Presidente del Parlamento in seduta comune, ma dalla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa. Non è possibile pensare ed operare diversamente.

CASINI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI. Il mio intervento sarà estremamente breve, poiché ritengo pretestuosi gli argomenti addotti da chi è intervenuto prima di me. Dichiaro la mia piena adesione alla decisione assunta stamane dalla Presidenza, che intendo motivare soltanto per completezza espositiva.

In primo luogo, mi pare di tutta evidenza che la funzione della Commissione parlamentare sia ormai esaurita e che quindi l'organo sovrano preposto ad ogni decisione sulla questione sia il Parlamento in seduta comune, ormai riunito. Quindi, richiamare le competenze della Commissione significa dimenticare le competenze di questa Assemblea. Né, d'altra parte, si comprende, nella sostanza, che cosa potrebbe fare la Commissione se non riferire in merito al documento sopraggiunto, che già è conosciuto dall'Assemblea.

In secondo luogo, si è sostenuto che il documento non è stato così formalmente allegato agli atti. Ma la decisione assunta stamane dalla Presidenza appare, sotto ogni profilo, una forma di acquisizione di atti proceduralmente corretta.

In terzo luogo, è stato richiamato il codice di procedura penale per trovarvi un appiglio, un aggancio atto a risolvere il problema. Credo, viceversa, che proprio il richiamo al codice di procedura penale consenta di dire che la decisione della Presidenza è del tutto corretta. In effetti, noi siamo qui riuniti sovranamente per decidere se mettere in stato di accusa il Presidente del Consiglio. A questo proposito, la dottrina disquisisce sulla natura di questo organo che però deve certamente decidere l'inizio dell'azione, organo che deve valutare la prova (non dissimile, quindi, in qualche modo, al ruolo, alla competenza del giudice istruttore e del pubblico ministero nel processo penale). Ebbene, cosa fanno questi organi quando perviene loro un documento nel momento finale in cui devono decidere, il primo se esercitare la azione penale, il secondo se rinviare a giudizio? Lo allegano certamente agli atti, ed è ciò che è stato fatto.

Certamente, il contenuto di questo documento dovrà essere valutato, e può darsi che esso per avventura esiga il compimento di ulteriori atti. Si risponde così anche al quesito posto dal collega De Cataldo: altri documenti che dovessero pervenire saranno valutati, e può darsi che essi portino a valutazioni e decisioni, ma è certo che l'organo che deve compiere tali valutazioni è quello già riunito. L'ultimo argomento...

CICCIOMESSERE. È il Parlamento o il Presidente?

PRESIDENTE. Onorevole collega, non interrompa, la prego.

CASINI. L'ultimo argomento (e termino il mio intervento) è di sostanza, e la sostanza è sempre un elemento interpretativo importante anche in ordine alla forma: vogliamo che questa Assemblea sia

investita completamente, *in toto*, esaustivamente, del giudizio, della possibilità di valutare i fatti, o vogliamo invece limitarne i poteri? Credo che sia una interpretazione corretta attribuire a questa sovrana Assemblea la possibilità di conoscere fino in fondo, completamente, ogni elemento che è pervenuto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'intervento dell'onorevole Casini mi consente di non trattenermi a lungo sulle questioni sollevate dagli onorevoli Mellini e De Cataldo. Tuttavia desidero ribadire alcuni concetti che hanno guidato le scelte procedurali che abbiamo adottato questa mattina, d'accordo con il Presidente del Senato.

Credo di dover innanzitutto sottolineare che ci siamo trovati in una situazione del tutto straordinaria, in quanto i documenti inviati dalla procura della Repubblica di Torino sono giunti alla Presidenza della Camera dei deputati — come anche lo stesso onorevole De Cataldo ha ricordato — dopo la presentazione della relazione da parte della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, e dopo l'avvio del meccanismo di convocazione della seduta comune. Ora vale la pena di ricordare che la convocazione della seduta comune avviene in base al regolamento a seguito della raccolta delle firme di un terzo dei membri del Parlamento. Questo è un atto, come giustamente ricordava l'onorevole Casini, di grande importanza, perché investe il Parlamento in seduta comune di tutti i poteri necessari per esaminare e definire il procedimento di accusa. Ipotizzare un atteggiamento diverso — questo mi pare abbiano suggerito i deputati Mellini e De Cataldo — riaprendo la fase dinanzi alla Commissione significherebbe, a mio avviso, compiere un atto contrario alle norme. La Commissione, infatti, non può ritenersi, per effetto della raccolta delle firme, investita di quei poteri istruttori che si sono definitivamente esauriti con il deposito della relazione sull'argomento.

Desidero ricordare questo fatto perché lo ritengo estremamente significativo

sotto il profilo politico e giuridico; sarebbe infatti inammissibile da parte nostra non riconoscere a quest'Assemblea la pienezza di quei poteri che abbiamo, fino al momento del deposito della relazione, riconosciuti come propri della Commissione per i procedimenti di accusa.

Quanto al fatto che la Presidenza non dovesse portare a conoscenza della Assemblea i documenti che nel frattempo erano pervenuti, davvero devo dire, onorevoli colleghi, che non riesco neppure a comprendere una tale tesi: infatti avrei dovuto comunicare in aula che c'era un documento, e poi chiedere alla Assemblea di votare sul fatto se intendesse conoscere o meno quel documento.

Basta una sommaria riflessione su questa proposta per rendersi conto, onorevoli colleghi, della sua insostenibilità; anzi, se il Presidente della Camera... (*Interruzione del deputato Mellini*). Onorevole Mellini, lei ha parlato: ora, consenta anche al Presidente di esprimere il suo avviso.

Se il Presidente della Camera avesse trattenuto presso di sé, dopo la convocazione del Parlamento in seduta comune, quei documenti attinenti al procedimento sarebbe venuto meno ad un suo preciso dovere di trasmissione di atti d'ufficio ed avrebbe commesso un atto non legittimo nei confronti della stessa Assemblea. La procedura seguita per tutti questi motivi deve ritenersi del tutto conforme alla lettera ed allo spirito delle norme della legge e del regolamento che disciplinano questa materia (*Vivi applausi*).

Dichiaro aperta la discussione sulla relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa. Avverto che i presidenti dei gruppi parlamentari hanno chiesto, ai sensi dell'articolo 39, sesto comma, del regolamento della Camera, la deroga ai limiti di tempo previsti per i singoli interventi dal primo comma dello stesso articolo.

JANNELLI, *Relatore*. È la prima volta, onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, dopo l'entrata in vigore della legge n. 170 del 1978, che il Parlamento è riunito in seduta comune per esaminare un procedi-

mento d'accusa nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri: ho voluto sottolineare questa singolarità all'inizio del mio intervento, per evidenziare come la Commissione si sia trovata ad affrontare alcuni problemi che sono stati risolti sempre con spirito di grande comprensione e soprattutto con l'adesione di tutti i suoi membri.

Uno dei problemi riguardava quale dovesse essere la forma della relazione della Commissione. Lo abbiamo risolto nel senso che si dovesse depositare una relazione informativa e riepilogativa di tutti i fatti fin lì verificatisi. Al relatore della Commissione è spettato ulteriormente il compito di rendere edotti i parlamentari non soltanto delle motivazioni poste a fondamento della proposta di archiviazione formulata a maggioranza dalla Commissione il 31 maggio, ma anche di tutti gli interventi, di tutte le richieste avanzate nel corso della discussione, e soprattutto nella seduta pubblica del 31 maggio, da parte di tutti i commissari intervenuti. Questi, sono dunque, i limiti della relazione della Commissione. Ho detto questo perché è necessario che in questo dibattito tali argomenti siano ampliati e siano soprattutto contrastate le tesi fatte proprie dai relatori di minoranza.

Come voi sapete, oltre alla relazione della Commissione, che è considerata la relazione della maggioranza, sono state presentate tre relazioni di minoranza. La prima è dell'onorevole Violante, che chiede un supplemento di indagini, la seconda è dell'onorevole Franchi che chiede la messa in stato di accusa del Presidente del Consiglio dei ministri per il reato di favoreggiamento, la terza è del senatore Sergio Stanzani Ghedini, che pure chiede la messa in stato di accusa del Presidente del Consiglio dei ministri. Su queste relazioni, sulle considerazioni che svolgono sulle conclusioni adottate, ritornerò in seguito.

È opportuno ricordare, perché l'Assemblea ne sia edotta, anche se sono state distribuite le relazioni per la maggioranza e di minoranza, i fatti salienti di questa amara vicenda. Se ricordo alcuni epi-

sodi, alcune circostanze, significa che questo ricordo ha una sua ben precisa significazione.

PINTO DOMENICO. Amaro ricordo!

JANNELLI, *Relatore*. Signor Presidente, se possibile vorrei che in aula vi fosse silenzio (*Commenti*). Marco Donat-Cattin, il figlio del senatore Carlo Donat-Cattin, a 17 anni contrae matrimonio (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego!

JANNELLI, *Relatore*. Dopo cinque anni si separa dalla moglie, e da allora i contatti tra Marco Donat-Cattin e la sua famiglia d'origine si fanno sempre più sporadici. Nel 1977 Marco Donat-Cattin conosce Sandalo, in circostanze affatto particolari. Sandalo è alunno di un liceo scientifico del quale Marco Donat-Cattin è bibliotecario. Stringono rapporti di amicizia e si instaura fra loro una solidarietà anche politica: entrambi militano nell'estrema sinistra extraparlamentare, e precisamente nel movimento di Lotta continua. Dopo qualche tempo Marco Donat-Cattin e Roberto Sandalo militeranno insieme nella banda armata Prima linea: questo è l'assunto di Roberto Sandalo, queste sono le circostanze che emergono dagli atti del procedimento. Ma dal 1977, se i rapporti negli anni passati si erano fatti sporadici, soprattutto fra Marco Donat-Cattin e il padre, senatore Carlo, diventano ancora più sporadici e difficili.

Nel settembre 1979 — queste date hanno un significato — Marco Donat-Cattin abbandona la banda armata Prima linea: lo segue Roberto Sandalo. I motivi per i quali Roberto Sandalo lascia la banda armata Prima linea, così come quelli di Marco Donat-Cattin, sono poco chiari. Roberto Sandalo dirà che ormai il progetto politico di Prima linea non lo convinceva più e che egli ormai criticava i metodi di lotta di Prima linea. Infatti, gli avevano imposto di « gambizzare » una persona a lui sconosciuta, ma egli non volle

obbedire all'ingiunzione e lasciò la banda armata Prima linea.

Ho detto che i motivi di questo abbandono risultano poco chiari, perché poi Roberto Sandalo, dopo aver lasciato Prima linea, ebbe due contatti con Patrizio Peci, che era il capo della colonna delle Brigate rosse di Torino. Sandalo voleva entrare a far parte delle Brigate rosse. Il progetto politico di Prima Linea l'aveva deluso, quello delle Brigate rosse sembrò probabilmente a lui più soddisfacente.

Marco Donat-Cattin, per ammissioni e affermazioni di Roberto Sandalo, vuole abbandonare Prima linea, non si sa bene se in contrasto anch'egli con quel progetto politico, ovvero con l'intenzione di lasciare la lotta armata. Si sa soltanto che nell'ottobre-novembre 1979 Marco Donat-Cattin, attraverso Roberto Sandalo, sollecita i suoi familiari a che gli sia rilasciato un passaporto.

Sull'episodio del passaporto si sono intessute varie considerazioni. Si è detto che Marco Donat-Cattin voleva avere il passaporto per espatriare e mettersi in una posizione di sicurezza e che in questo progetto di espatrio trovasse la solidarietà dei familiari e financo del padre, senatore Carlo.

Ebbene, esaminiamo alcuni fatti in ordine a questo episodio, che dimostrano come la buona fede della famiglia Donat-Cattin fosse, anche in quella occasione, salva. Infatti, dopo che Sandalo ha riferito questo desiderio di Marco Donat-Cattin, la famiglia si consulta e chiede al senatore se sia il caso di intervenire affinché le autorità possano concedere a Marco il passaporto. Il senatore si interessa; chiede al questore Stabile se Marco possa ottenere il passaporto. Si preoccupa del fatto che a carico di Marco possano risultare alcune pendenze giudiziarie, ovvero che egli sia oggetto di ricerche da parte delle autorità. Il questore Stabile gli riferisce che, sebbene non ci siano, o non ci siano stati, precedenti o indagini a carico di Marco, tuttavia non è il caso che il passaporto sia rilasciato. Il senatore, peraltro, fa sapere a suo figlio Marco che per ottenere il passaporto egli si do-

vrebbe recare in questura e che, nel caso in cui voglia emigrare in uno Stato europeo, non sarebbe stato necessario avere il passaporto, essendo sufficiente la carta d'identità.

RAUTI. Poverino, non lo sapeva!

RUBINACCI. Guarda caso!

JANNELLI, *Relatore*. Certo, è così! (*Commenti a destra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

JANNELLI, *Relatore*. Questo sta a dimostrare, onorevoli colleghi, come non ci sia stata alcuna intenzione da parte della famiglia Donat-Cattin e del senatore Carlo di consentire a Marco di eludere le eventuali indagini dell'autorità, ma come ci sia stata, invece, la completa buona fede affinché Marco potesse raggiungere — e il senatore Donat-Cattin lo dice espressamente — l'Inghilterra, dove ci sarebbe stata per Marco la possibilità di trovare un lavoro.

RAUTI. Lavorava alla provincia!

JANNELLI, *Relatore*. Ho voluto ricordare questo, come ricorderò altri episodi, onorevoli colleghi, per dare a tutti la possibilità di conoscere anche nei particolari questa vicenda, che si è voluta colorire oltre misura di drammaticità.

Arriviamo all'aprile 1980. Ma, prima ancora di riferire i famosi colloqui che intervennero tra il Presidente del Consiglio Francesco Cossiga ed il senatore Carlo Donat-Cattin, e tra il senatore Carlo Donat-Cattin e Roberto Sandalo, è necessario richiamare alcune date. Il 2 aprile 1980 — vorrei che tutti ponessero attenzione a questa data — Patrizio Peci, nei suoi interrogatori resi all'autorità giudiziaria, riferisce ciò che aveva appreso da Roberto Sandalo, secondo il quale Marco Donat-Cattin era affiliato alla banda armata Prima linea, era uno dei capi di questa or-

ganizzazione terroristica. Peci riferisce di aver appreso una tal notizia appunto da Roberto Sandalo, il quale aveva avuto la possibilità di incontrare Patrizio Peci per entrare a far parte delle Brigate rosse. Ebbene, su questa data torneremo in seguito per svolgere alcune considerazioni.

Il 23 aprile 1980 il senatore Carlo Donat-Cattin riceve — egli dirà — all'albergo Bernini Bristol una lettera anonima, con la quale lo si informa che Peci ha parlato, che il figlio sta organizzando nel Veneto un gruppo di fuoriusciti di Prima linea per espatriare. Su questa lettera anonima si è intrecciata una serie di considerazioni; ci si è chiesto perché l'anonimo sia stato distrutto dal senatore Carlo Donat-Cattin.

RUBINACCI. La carta, non l'anonimo!

JANNELLI, *Relatore*. Scusate l'imperfezione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei invitarvi a non interrompere l'onorevole relatore. Stiamo parlando di argomenti molto seri.

JANNELLI, *Relatore*. Ad ogni modo, il senatore Carlo Donat-Cattin ha riferito di aver distrutto la lettera anonima. Dicevo, prima che i colleghi mi disturbassero, che sulla distruzione dello scritto anonimo sono state fatte alcune considerazioni, — specie da parte dell'onorevole Franchi — ci si è chiesti perché il senatore Carlo Donat-Cattin abbia distrutto ciò che in fondo poteva costituire un elemento per raggiungere coloro i quali gli avevano fornito questa notizia. Si è detto inoltre che ci doveva essere una ragione, un motivo per il quale il senatore Donat-Cattin ha distrutto la lettera. In verità vi dico che, dopo che alcuni commissari hanno chiesto al senatore Donat-Cattin perché avesse distrutto la lettera anonima, questi ha risposto che, ormai da trent'anni, ha l'abitudine di distruggere tutti gli scritti anonimi che riceve (*Si ride all'estrema sinistra e a destra*). Ma non è questa la considerazione che volevo sottoporre alla vostra attenzione. Lo scritto anonimo non recava alcun bollo

postale, si sarebbe anche potuto « costruire » successivamente, poiché nessuno avrebbe potuto dubitare che questo fosse accaduto, che lo scritto anonimo, cioè, fosse stato, in un tempo successivo, ricostruito o costruito.

Perciò — e ve lo dico con estrema franchezza — non vedo la ragione per la quale il senatore Donat-Cattin avrebbe dovuto far ricorso ad una simile menzogna per accreditare la tesi di aver saputo, da una fonte, di cui non voleva dire alcunché, la notizia secondo la quale il Peci aveva parlato. Ed egli dice infatti, sia al Presidente del Consiglio Cossiga che ai familiari, di aver ricevuto una « soffiata », una indiscrezione.

Ebbene, ai fini della nostra indagine, al fine di stabilire se esista o meno il reato a carico dell'onorevole Cossiga, che importanza può avere il fatto che il senatore Donat-Cattin abbia ricevuto la notizia dall'anonimo o da una « soffiata »? Se è vero, come i relatori di minoranza sostengono, che esistono contraddizioni in cui sarebbe incorso il senatore Donat-Cattin nel riferire la versione dei fatti nel loro complesso, e che tale versione sarebbe in contrasto con quella dell'onorevole Cossiga, come non porre mente al fatto che il senatore Donat-Cattin, su questo punto, avrebbe potuto non essere in alcun modo colto in fallo, poiché gli sarebbe stato possibile con molta facilità « costruire » una lettera anonima?

Ed allora incominciamo a ridimensionare alcuni fatti ed alcune considerazioni che certamente, signor Presidente, fanno colpo sulla pubblica opinione, ignara, ma che debbono pur essere visti con spirito critico e con profonda analisi.

E veniamo al colloquio tra Donat-Cattin e l'onorevole Cossiga, Presidente del Consiglio. Tale colloquio si svolge a Roma, nello studio privato dell'onorevole Cossiga, in via San Claudio, ed avviene la mattina del 24 aprile. Non è facile — dirà l'onorevole Luciano Violante — ricostruire i veri termini di questo colloquio. Ed il suo ragionamento è certamente valido! Non è facile, soprattutto, onorevoli colleghi, quando si fa affidamento su un teste, come

Roberto Sandalo, che, non presente al colloquio, pur riferisce successivamente « frasi esatte », attribuite all'onorevole Cossiga, per averle apprese come tali dal senatore Carlo Donat-Cattin.

Ritenuto che, anche ove ci trovassimo di fronte a testi assolutamente attendibili e credibili, è impensabile che il teste non presente possa ricostruire le frasi esatte pronunciate da altri od a lui soltanto riferite.

NATTA. Impensabile...!

JANNELLI, *Relatore*. Impensabile, certamente! (*Commenti del deputato Natta*). È impensabile, dicevo, che si possa davvero credere che un teste non presente al colloquio possa riferire con precisione frasi testuali di una persona che è stata protagonista del colloquio stesso. Ma Roberto Sandalo non ha dubbi. Roberto Sandalo fornisce diverse versioni, ma sempre senza incertezze, sulle esatte frasi che lo onorevole Cossiga avrebbe pronunciato in quell'occasione.

Nella mia relazione ho messo in evidenza come Roberto Sandalo, dopo circa sei giorni dall'inizio degli interrogatori ai quali era sottoposto, si deciderà a parlare ed a fare le rivelazioni. Egli dirà ai magistrati inquirenti, senza esserne stato sollecitato, questa frase: « Vi sono, poi, fatti, della cui estrema delicatezza mi rendo esattamente conto e perciò ho molto riflettuto prima di decidere se esporli o meno. Anche perché avverto che ad essi » — e qui sottolineo le parole pronunziate — « potrebbero ricollegarsi conseguenze eventualmente capaci di oltrepassare l'ambito di questo processo. Oltretutto, avverto che in questo momento io sono solo, perché non posso contare sulla tenuta dei miei genitori e non ho amici sui quali possa fare affidamento ». Egli è cioè consapevole di fare delle rivelazioni gravi, capaci di produrre effetti anche al di là del processo che lo vede protagonista. Avverte allora gli inquirenti, e si lancia in queste sue dichiarazioni. Ma se le versioni di queste frasi non fossero molteplici, noi ci troveremmo di fronte ad un teste

ugualmente colto in fallo su altri aspetti per poterne verificare l'inattendibilità. E Roberto Sandalo, offre egli stesso la prova della sua inattendibilità, della sua non credibilità.

Se avete letto la mia relazione espositiva avrete certamente notato come le versioni si succedono a versioni (*Interruzione del deputato Mellini*). Vogliamo controllare insieme? Ritengo che questa lettura ve la posso risparmiare (*Commenti all'estrema sinistra*), anche perché sono sicuro che quanto meno prima di votare avrete il tempo di far mente sulle dichiarazioni e sulle diverse versioni che Sandalo offre. Desidero soltanto sottolineare che Roberto Sandalo, al di là delle imperfezioni, al di là dell'italiano poco credibile (queste frasi sono attribuite all'onorevole Cossiga — non si dimentichi), inserisce in queste frasi, che sarebbero state appunto pronunciate dall'onorevole Cossiga, elementi certamente originali e autonomi che appartengono al discorso dell'onorevole Donat-Cattin. Non a caso sottolineo questo per mettere in evidenza come in una delle versioni (si è ironizzato anche su questo però vorrei che con maggiore serenità poneste mente a ciò) Roberto Sandalo, quando si riferisce al figlio di Donat-Cattin — starebbe parlando l'onorevole Cossiga — faccia precedere l'espressione « figlio » dall'aggettivo possessivo mio (*Interruzione del deputato Mellini*), laddove l'onorevole Cossiga, nel caso avesse proferito questa frase, avrebbe senza dubbio detto « tuo figlio » e non « mio » (*Commenti all'estrema sinistra*).

TRANTINO. Questo è determinante!

PRESIDENTE. Onorevole colleghi, vi prego manteniamo la tranquillità!

JANNELLI, *Relatore*. Bene, però se io vi faccio grazia della lettura delle dichiarazioni che Roberto Sandalo fa in rapporto al colloquio intervenuto tra il senatore Donat-Cattin e l'onorevole Cossiga non posso però non richiamare gli episodi che Roberto Sandalo, secondo la sua versione, riferisce relativamente alla sera del 28 aprile 1980. Che cosa succede quella se-

ra? La sera del 28 aprile, a casa Sandalo, essendo stata invitata a cena, si reca la signora Amelia Bramieri in Donat-Cattin. Nel corso della cena, giunge in casa Sandalo una telefonata: è Maria Pia Donat-Cattin in Donzelli, che vuole mettersi in comunicazione telefonica con la mamma, che era appunto in casa Sandalo.

La telefonata è presa dalla signora Sandalo, dalla signora Caterina Gonella in Sandalo, che si intrattiene per qualche minuto a discorrere con la Maria Pia Donzelli. La signora Sandalo dirà, nel suo interrogatorio del 14 maggio, che nel corso di questa breve conversazione telefonica assicura alla figlia di Donat-Cattin che dopo cena i Sandalo si sarebbero recati in casa della Maria Pia per portare uova e marmellata (*Commenti e risate all'estrema sinistra*). Ha importanza, questo particolare.

Una voce all'estrema sinistra. Tarallucci e vino!

BOATO. Non siamo in un'aula di pretura!

JANNELLI, *Relatore*. No, no, non sono tarallucci e vino (*Richiami del Presidente*).

Uova e marmellata, dicevo: prodotti di cui — dirà la Caterina Sandalo — erano molto ghiotte le figliole della Maria Pia Donzelli.

Una voce a destra. Questa Repubblica finisce con la marmellata!

JANNELLI, *Relatore*. State a sentire (*Rivolto ai banchi dell'estrema sinistra*). Coloro che vorranno poi intervenire dovranno replicare a queste argomentazioni e considerazioni (*Commenti all'estrema sinistra — Si ride — Richiami del Presidente*). Adesso ve lo dico subito, il perché. Perché esse mettono in evidenza ancora la non credibilità di Roberto Sandalo; perché su questo episodio — su cui voi avete ironizzato — Roberto Sandalo non è smentito da Maria Pia Donzelli, non è smentito da Amelia Bramieri in Donat-Cattin, ma è smentito dalla madre, da Caterina Gonella in Sandalo.

Una voce all'estrema sinistra. Sulla marmellata! ?

JANNELLI, *Relatore.* Ed è molto importante. Certo, certo, proprio sulla marmellata, caro collega (*Rumori - Commenti*).

Perché proprio sulla marmellata? Perché Roberto Sandalo, nel suo interrogatorio del 22 maggio, afferma che non vi sarebbe stato motivo alcuno di recarsi in casa di Maria Pia Donzelli se non vi fosse stata un'unica ragione, quella di apprendere particolari su Marco Donat-Cattin e sui contatti che erano stati stabiliti quel giorno tra la famiglia di Donat-Cattin e Marco Donat-Cattin. Caterina Gonella in Sandalo invece dirà: « Io dissi alla signora Maria Pia Donzelli che dopo cena ci saremmo recati in casa sua per portate appunto uova e marmellata alle bambine ». (*Si ride all'estrema sinistra*).

Certo, lei ride, onorevole collega, si tratta però di una circostanza estremamente importante che sta a indicare come Roberto Sandalo maliziosamente monti alcuni particolari per accreditare la tesi del coinvolgimento della responsabilità di Carlo Donat-Cattin, della famiglia Donat-Cattin e soprattutto per colpire l'onorevole Cosiga, sia pure indirettamente.

Queste le ragioni per le quali questi episodi che possono sembrare - ho sentito prima - episodi per giudizi di pretura in questo momento assumono rilevanza per la gravità della discussione che stiamo affrontando, anche nei minimi particolari. Anche quando alcuni episodi possono sembrare *parva materia*, dobbiamo su di essi portare tutta la nostra attenzione, affinché si possa avere di tutta la vicenda e di tutti gli episodi un quadro sicuro e certo, soprattutto per stabilire chi sono i protagonisti di questa vicenda e per stabilire se, davvero, ci troviamo di fronte a persone che hanno la possibilità di essere accreditate come affidabili e credibili.

Allora, se il Sandalo anche su questo episodio, su cui si è ironizzato, non ha detto la verità, ovvero ha alterato la verità dei fatti, controlliamo insieme come si svolsero tutti i fatti la sera del 28 aprile.

Abbiamo detto poco fa che la signora Amelia Bramieri in Donat-Cattin la sera del 28 aprile si recò, appunto, in casa Sandalo perché invitata a cena. Arrivò - abbiamo anche ricordato - la telefonata della signora Maria Pia Donzelli; ebbene, Sandalo nella sua deposizione ai magistrati di Torino dirà che dopo la telefonata la signora Amelia Bramieri in Donat-Cattin disse questa frase: « Il bambino sta bene ». Su questa frase la Commissione si è molto attardata perché a questa frase viene attribuito da Roberto Sandalo un significato in codice: « il bambino » sta per Marco, « sta bene » significa che Marco si è messo in salvo, sottraendosi alle ricerche.

Ebbene, Roberto Sandalo, ancora con maliziosità, afferma ai magistrati che la signora Amelia, dopo aver ricevuto quella telefonata, cambiò umore; da turbata e depressa divenne felice ed allegra e che nel tornare a tavola disse « il bambino sta bene » volendo alludere a Marco, suo figlio, che ormai era stato raggiunto e contattato per cui poteva avere la possibilità di raggiungere l'impunità. In un successivo interrogatorio, perché anche qui le versioni si succedono, Sandalo dice che, oltre alla frase « il bambino sta bene », la signora Amelia Donat-Cattin avrebbe esclamato con estrema gioiosità: « Forse ce l'abbiamo fatta, forse ce l'abbiamo fatta! ».

Questa è la versione Sandalo. Vogliamo vedere la versione, non della signora Amelia Donat-Cattin, che pure è stata interrogata dai magistrati di Torino, ma quella della mamma di Roberto Sandalo, la signora Caterina Gonella in Sandalo?

La signora Caterina, interrogata dai magistrati il 14 maggio, e sollecitata dai magistrati inquirenti a riferire come si erano svolti realmente i fatti, dirà: « Mah, a me non sembra di aver sentito parlare di Marco »; laddove Roberto Sandalo dirà che si era intrecciato un lungo colloquio quella sera in casa Sandalo sulle condizioni e sulla situazione di Marco Donat-Cattin. Tant'è vero che Roberto Sandalo dirà che la signora Amelia Bramieri,

dopo aver ricevuto la telefonata e tornando dai commensali, non solo disse che il bambino stava bene e che forse ce la avevano fatta (poi vedremo come queste due frasi siano tra di loro contraddittorie e vedremo le ragioni della loro contraddittorietà), ma che la signora Bramieri (sempre secondo la versione Sandalo) avrebbe anche detto: « Mia figlia mi ha riferito che un parente ha contattato tale Alberto a Milano, lo ha incontrato casualmente, e che Alberto (*alias* Marco Donat-Cattin, perché questo è il nome che aveva assunto Marco Donat-Cattin nell'organizzazione terroristica Prima linea) avrebbe assicurato che avrebbe ascoltato il suggerimento che gli veniva dato.

La signora Caterina Gonella in Sandalo si limiterà nel suo interrogatorio a dire: « Non ricordo, non so, non credo che si sia parlato di Marco quella sera in casa nostra ». Aggiungerà: « Sì, mi sembra di aver ascoltato la frase « Tutto bene » e io, successivamente ho attribuito questa frase al fatto che Marco Donat-Cattin stesse bene, dato che Marco era amico di Roberto ». Ma poi aggiungerà: « Però non credo, non lo so, se questa frase si volesse oppure no riferire a Marco, perché poteva anche riferirsi ad altro figlio della signora Amelia Bramieri Donat-Cattin ».

Che cosa significa questo? Noi vogliamo sceverare o portare al vostro esame tutte le diverse dichiarazioni. Però vogliamo sottolineare come la mamma di Sandalo, che ha assistito ai colloqui che Roberto dice essersi incentrati per buona parte su Marco Donat-Cattin, non sappia poi riferire alcunché di particolare su quei colloqui; anzi, escluda che si sia parlato quella sera di Marco Donat-Cattin.

Ma queste sono alcune considerazioni che mettono in luce tutta la maliziosità, la macchinosità, la intenzionalità di Roberto Sandalo volta a costruire un castello che potesse essere poi utilizzato ai danni non soltanto dell'onorevole Cossiga, ma delle istituzioni del nostro paese; ebbene, Roberto Sandalo ricorre a tutti questi mezzi e su episodi veri innesta una serie di fantasiosi particolari per accreditarsi poi come teste veritiero il quale dice la

verità, perché ha basato le sue dichiarazioni su episodi veri, su una telefonata: non v'è dubbio che Amelia Bramieri ha ricevuto una telefonata in casa Sandalo, ma è una telefonata innocente, su cui però poi egli innesta tutta una serie di particolari per dimostrare come ci fosse tutta una mobilitazione in favore di Marco Donat-Cattin.

Queste sono le verità! Ecco perché non mi sembra il caso di ironizzare su queste frasi, onorevoli colleghi, perché esse, evidenziando taluni particolari, possono su di esse misurarsi l'incredibilità e l'inattendibilità di Roberto Sandalo.

Ma andiamo avanti, colleghi, perché queste considerazioni, hanno a mio avviso, un peso decisivo in tutta la vicenda, giacché mettono in luce la realtà del personaggio Sandalo, su cui poi rifletteremo per scoprire chi sia o possa essere: e anche su questo si è ironizzato in modo irresponsabile. Vaglieremo le ipotesi che possono essere avanzate per dimostrare come Roberto Sandalo sia un elemento pericoloso, forse più pericoloso dei terroristi che « gambizzano » o compiono stragi.

Ebbene, il 28 aprile, finita la cena, vanno tutti in casa di Maria Pia Donzelli per accompagnare Amelia Bramieri a casa sua. Ma i Sandalo, compreso Roberto, e la signora Amelia Bramieri Donat-Cattin si fermano a casa di Maria Pia Donzelli, appunto per portare quelle uova e quella marmellata. Ma Roberto Sandalo, il 22 maggio, in un interrogatorio successivo reso ai magistrati di Torino, quando già aveva parlato il 6, il 14 e il 16, dice che la sera del 28 aprile si fermarono a casa della Donzelli per circa un'ora, per parlare della vicenda di Marco Donat-Cattin. Ed è puntualmente smentito, anche questa volta, da Amelia Bramieri, da Maria Pia Donzelli e da sua madre. Restarono infatti pochi minuti in casa, poi i Sandalo, compreso Roberto, accompagnarono a casa la signora Amelia Donat-Cattin.

Certo, dopo averla riaccompagnata a casa, Roberto Sandalo ritornò a casa, però vide che la polizia era ormai nelle vicinanze della sua abitazione, e ri-

tenne opportuno allontanarsi e dormire fuori casa. Ma, nella notte tra il 28 e il 29 aprile, la polizia operò una perquisizione in casa Sandalo, ed attese le 8 della mattina successiva per arrestare Roberto alla fermata dell'autobus. Il 29 aprile avviene il secondo colloquio, o, meglio, incontro, perché non vi fu colloquio, tra l'onorevole Cossiga ed il senatore Carlo Donat-Cattin.

Ritourneremo sul contenuto di questi due colloqui quando esamineremo più approfonditamente e partitamente le diverse tesi che sono state affacciate dai relatori di minoranza.

Il 29 aprile, dicevo, il senatore Carlo Donat-Cattin, nel tornare a Roma, incontra l'onorevole Cossiga, al quale riferisce che la persona cui si era rivolto per tentare di stabilire un contatto con il figlio Marco, era stata arrestata quella mattina.

Sull'episodio, l'onorevole Luciano Violante crede in particolare di scorgere diversità tra la versione fornita dal senatore Donat-Cattin e quella fornita dall'onorevole Cossiga, ma sui contrasti circa il contenuto dei colloqui avvenuti tra Carlo Donat-Cattin e Cossiga, torneremo come ho già detto quando esamineremo le tesi prospettate dai relatori di minoranza.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vi ho fatto grazia delle dichiarazioni e delle versioni che sono state fornite da Roberto Sandalo, ma certamente sarebbe stato più utile leggerle insieme, perché da esse sarebbe emerso in modo plastico tutta la contraddittorietà che le distingue.

Ad ogni modo, onorevoli colleghi, poiché anche la stampa ha fatto ormai scempio, direi, di questi atti della Commissione parlamentare ed ha fatto in modo che anche i non parlamentari avessero la possibilità di rendersi conto delle dichiarazioni che sono state rese davanti alla Commissione stessa; poiché ormai i fatti sono arcinoti in quanto da oltre un mese siamo alle prese con questo procedimento, dirò in modo sintetico ancora una volta, per riconfermare quanto già dissi nella mia relazione orale nella seduta pubblica del 31 maggio, come il Sandalo sia un teste inat-

tendibile. In modo riassuntivo su questo punto, dirò che è impensabile che Sandalo, non presente al colloquio, possa riferire le esatte frasi che egli attribuisce all'onorevole Cossiga, per averle apprese come tali dall'onorevole Donat-Cattin. Nella mia relazione ho ancora affermato che Sandalo è inattendibile e non credibile per avere fornito una serie infinita di versioni, con una maliziosità pervicace e perversa, per accreditare la tesi di coinvolgimento, in responsabilità penali, dell'onorevole Francesco Cossiga.

Devo essere estremamente chiaro e dare atto all'onorevole relatore di minoranza, l'intelligente Luciano Violante (*Commenti dai banchi del gruppo radicale*), di non aver dato credito alle dichiarazioni di Sandalo. Violante è un magistrato e sa bene che fondare od imbastire un'accusa sulla base di queste dichiarazioni tanto incongruenti e contraddittorie (*Commenti a destra*), sarebbe stato un vero suicidio per il relatore di minoranza! Con molta acutezza, con molta intelligenza, Luciano Violante, ben consapevole di quanto poco conto, ripeto, si possa fare del testimone Sandalo, in un passo della sua relazione dice esplicitamente come egli davvero tenga in assai poco conto questo teste: ebbene, l'onorevole Violante poggia gran parte delle sue considerazioni sulle presunte contraddizioni che sarebbero ravvisabili nelle deposizioni di Cossiga e di Donat-Cattin. Egli sviluppa le sue argomentazioni più penetranti sulla frase, che certamente nel colloquio del 24 aprile lo onorevole Cossiga pronunciò: « non vi sono addebiti specifici ». Ed egli acutamente ne trae alcune conclusioni di cui diremo.

Anche il relatore Sergio Stanzani Ghedini, pur affermando che non può essere ritenuta inattendibile la testimonianza di Sandalo per il solo fatto di essere egli un testimone interessato ad avvalersi delle accuse mosse ad altri per trarne vantaggi, svolge le sue considerazioni anche sulle presunte contraddizioni fra la versione dei fatti fornita dall'onorevole Cossiga e quella fornita dal senatore Carlo Donat-Cattin.

Soltanto il relatore di minoranza onorevole Franchi non ha dubbi: Sandalo è un teste credibile ed attendibile. Deve essere creduto ed afferma: anche un assassino può dire la verità e un Presidente del Consiglio può dire bugie. Siamo perfettamente d'accordo e nessuno contesta questa affermazione, però occorre porre delle valide motivazioni quando si dicono cose di tal genere. Certo, anche l'assassino può dire il vero, però abbiamo visto come questo terrorista non pentito ma deluso — dirò dopo le ragioni per le quali sottolineo questa differenza — abbia detto il falso. Abbiamo tentato di dimostrarlo. Certo, non è facile, e l'onorevole Violante me ne può dar atto, in presenza di questi processi indiziari individuare la prova. Dobbiamo però ragionare, e attraverso la nostra logica giungere a dimostrare l'attendibilità o meno di un testimone. L'onorevole Franchi, lo dicevo prima, non ha dubbi sulle verità che Sandalo ha riferito. Sulla base di queste dichiarazioni vuole trascinare l'onorevole Cossiga davanti alla Corte costituzionale perché sia processato per favoreggiamento personale.

Bene, su queste relazioni, di cui ho riferito le conclusioni, io ritornerò in seguito. Sandalo, per il relatore e per la maggioranza della Commissione, è un teste non credibile. Però, come ho detto poc'anzi, dobbiamo ora prendere in esame le diverse tesi che sono state prospettate dai relatori di minoranza. Dobbiamo anche considerare i motivi delle loro conclusioni e come ad esse siano pervenuti.

L'onorevole Violante, dunque, non si basa sulla credibilità del teste Sandalo ed abbiamo già detto come egli ragioni e sviluppi tutte le sue argomentazioni sul fatto che tra la deposizione di Cossiga e quella di Donat-Cattin vi siano delle contraddizioni. Il relatore Violante chiede quindi un supplemento di indagine proprio per verificare l'attendibilità del Sandalo e per accertare il contenuto reale, o per tentare di accertare il contenuto reale — ho già accennato alle difficoltà, rivolgendomi proprio a Luciano Violante che stimo moltissimo, peraltro — dei colloqui

del 24 e del 29 aprile intervenuti tra lo onorevole Cossiga e il senatore Donat-Cattin.

In particolare l'onorevole Violante chiede l'escussione dell'onorevole Rognoni, ministro dell'interno, al fine di conoscere la data in cui il ministro dell'interno ha informato l'onorevole Cossiga delle rivelazioni di Peci su Marco Donat-Cattin e per accertare se Cossiga, alla data del 24 aprile, conoscesse o meno le rivelazioni di Peci. Questa informazione e questa notizia serve all'onorevole Violante per trarre, come ha tratto, alcune conclusioni. Ma noi, commissari di maggioranza, che abbiamo respinto alcune richieste istruttorie formulate nel corso della discussione e nel corso della seduta pubblica della Commissione parlamentare del 31 maggio, dobbiamo rispondere punto per punto e soprattutto spiegare le ragioni per cui non abbiamo accolto queste richieste istruttorie, proprio per fugare tutti i dubbi, perché non si dica più che la Commissione ha « strozzato » un'istruttoria per arrivare rapidamente alle conclusioni. No, onorevoli colleghi, questa istruttoria non è stata « strozzata » !

MELLINI. È stata ghigliottinata !

JANNELLI, *Relatore*. Non l'abbiamo « strozzata » perché abbiamo voluto acquisire soltanto quegli elementi che abbiamo ritenuto utili al fine di stabilire l'esistenza o meno del reato ministeriale ipotizzabile a carico dell'onorevole Cossiga. Per cui l'ulteriore attività istruttoria, si sarebbe rivelata, come si rivelerebbe nel caso che il Parlamento accogliesse la richiesta dell'onorevole Violante, ultronea, assolutamente superflua ed inutile.

Vogliamo, dunque, tornare alle richieste istruttorie dell'onorevole Violante ? Cominciamo dall'escussione del ministro Rognoni. Già vi ho detto i motivi per i quali l'onorevole Violante chiede l'escussione del ministro Rognoni: per sapere la data in cui l'onorevole Rognoni ha riferito allo onorevole Presidente del Consiglio le rivelazioni fatte dal Peci e per accertare —